

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 5 luglio 1994, è stata abrogata dall'articolo 19, comma 2, lettera l) della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale).

Legge Regionale 13 giugno 1994, n. 23.

"Contributo della Regione Campania a favore del centro di ricerca "Guido Dorso" di Avellino"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. La Regione Campania concede al Centro di Ricerca "GUIDO DORSO" con sede in Avellino un contributo per il triennio 1994- 1996 per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attività di documentazione e di ricerca, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico, le sue iniziative editoriali rivolte alla promozione degli studi del pensiero meridionalistico e della storia del Mezzogiorno, con particolare attenzione alla realtà del territorio.

Articolo 2

1. Il contributo di cui all'art. 1 viene erogato in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.
2. L' Ente beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta Regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impegno del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

Articolo 3

1. Per l'anno 1994 il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L' Ente beneficiario entro 90 giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al 2 comma dell'art. 2.

Articolo 4

1. All'onere stabilito in Lire 200 milioni si farà presente con lo stanziamento di competenza e di cassa di cui al Capitolo 5150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di nuova istituzione, con la denominazione: "Contributo della Regione Campania a favore del Centro di ricerca Guido Dorso di Avellino" mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della LR 27 luglio 1978, n. 20, dal Cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo.

2. All'onere per gli anni 1995 e 1996 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 giugno 1994

Grasso